

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2072 del 02/05/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AZ. AGR. COLOMBARONE DI MINARDI SOC. AGR. S.S. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA DUE PONTI N. 14. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2088 del 24/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA AZ. AGR. COLOMBARONE DI MINARDI SOC. AGR. S.S. .
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO
IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA DUE PONTI N. 14. MODIFICA SOSTANZIALE.**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 7/9/2017 n. 4744 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta AZ. AGR. COLOMBARONE DI MINARDI SOC. AGR. S.S. per l'attività di "coltivazione terreni agricoli e allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Villanova sull'Arda) con Provv. Unico del 20/9/2017 prot. n. 11750 .L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTE:

- l'istanza della Ditta AZ. AGR. COLOMBARONE DI MINARDI SOC. AGR. S.S., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota del 9/1/2018 (prot. ARPAE n. 211 del 10/1/2018), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione terreni agricoli e allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto a seguito di modifica sostanziale. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 28.02.2017, prot. n. 2779 (prot. Arpae n. 3349 in pari data);

PRESO ATTO che:

- la modifica dello stabilimento consiste nell'aumento della capacità di produzione dell'allevamento, derivante dall'ampliamento del ricovero per bovini già previsto ed autorizzato con A.U.A. adottata con D.D. 4744 del 07/09/2017;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 18924, è pari a 575 capi così suddivisi:
 - Bovini da latte: n. 255 capi;
 - Capi da rimonta: n. 220 capi;

- Vitelli: n. 100 capi;
- in relazione al progetto di ampliamento proposto, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili, sarà pari a 760 capi così suddivisi:
 - Bovini da latte: n. 350 capi;
 - Capi da rimonta: n. 270 capi;
 - Vitelli: n. 140 capi;
- lo scarico di acque reflue domestiche non subisce modifiche rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata dall'ARPAE con atto D.D. n° 4744 del 07/09/2017 e rilasciata all'AZIENDA AGRICOLA COLOMBARONE DI MINARDI SOC. AGR. S.S. dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con atto del 20/09/2017, prot. n° 11750;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici utilizzati dai due addetti alla mungitura e corrispondenti ad 1 A.E.) vengono trattate mediante fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 5 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro percolatore recapita nel corpo idrico superficiale "canale intubato" confluyente nello Scolo Arbanzone;
- la Ditta in oggetto ha comunicato di aver installato, entro i tempi prescritti dall'AUA sopracitata, un filtro percolatore anaerobico aventi le caratteristiche previste dalla Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

ATTESO che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione dell'intervento di costruzione nuova stalla vacche da latte e vasca liquami che verrà autorizzato con apposito provvedimento;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 16/4/2018:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento,
- preso atto delle precisazioni fornite dal rappresentante della Ditta che di seguito si riportano:
 - la linea fognaria dello stabilimento non subirà alcuna modifica dall'intervento in progetto e pertanto la tavola 1 "planimetria rete scarichi" consegnata in data 28.08.2017 deve ritenersi tuttora corretta;
 - il filtro percolatore anaerobico che è stato installato per il trattamento delle acque reflue domestiche è dimensionato per 5 A.E. anziché per 4 A.E. inizialmente previsti;
 - la distribuzione degli effluenti non palabili avviene utilizzando un carrobotte con interruttore, pertanto verrà corretta la dichiarazione contenuta nel quadro 14 della comunicazione dell'utilizzo agronomico degli effluenti;
 - prendendo atto delle considerazioni espresse dal Servizio Territoriale di ARPAE in merito al riutilizzo nello stesso luogo di produzione dei materiali da scavo, dichiara di provvedere, per l'esecuzione dei lavori, agli adempimenti previsti all'art. 24, comma 1, del DPR 120/2017 in ordine alle verifiche dei terreni oggetto di scavo;
 - prendendo atto delle indicazioni espresse dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza in ordine agli adempimenti in materia di registrazione e riconoscimento degli allevamenti, dichiara di provvedere in merito.

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AZIENDA AGRICOLA COLOMBARONE DI MINARDI SOC. AGR. S.S. , per l'attività di "coltivazione terreni agricoli e allevamento bovini da latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";

- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA COLOMBARONE DI MINARDI SOC. AGR. S.S. (C. FISC. 00127700334) per l'attività di "coltivazione terreni agricoli e allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova Sull'Arda, via Due Ponti n° 14 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale intubato" confluyente nello Scolo Arbanzone, le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
 - a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la Ditta deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/2007, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;

- b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/2017 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- c) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/2017;
- d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

4. **di fare salvo** che:

- per quanto attiene le **emissioni in atmosfera**, il gestore, avendo aderito all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06, è tenuto a rispettare quanto disposto dalla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla delibera stessa;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento.
- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Villanova sull'Arda) sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.